



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1013**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 " Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici.

Il giorno **30 Aprile 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

L'art. 5 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, prevede la possibilità da parte della Provincia di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all'esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca o recupero, nonché per l'installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione.

E' inoltre prevista la possibilità di concedere contributi (art. 5, comma 6) anche per interventi di recupero di beni che, sebbene non sottoposti a vincolo espresso di tutela, appartengano al patrimonio popolare e rappresentino testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento.

Oltre a quanto sopra è prevista, all'art. 8 della medesima Legge, la corresponsione di finanziamenti per il recupero dei beni culturali connessi con l'evento della Prima Guerra mondiale, ancorché non sottoposti a vincolo di tutela dichiarato.

Per l'erogazione di tali contributi il comma 4 dell'art. 5 della suddetta L.P. 1/2003, prevede che la Giunta provinciale stabilisca, con propria deliberazione, i termini entro i quali possono essere presentate le relative istanze nonché i criteri per la valutazione delle stesse e i soggetti beneficiari. Detta deliberazione è stata adotta dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm..

L'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009) ha introdotto il comma 2 bis nell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), che impone all'amministrazione di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della norma, alla ridefinizione dei termini di conclusione dei propri procedimenti amministrativi, esclusi quelli già fissati per legge o per regolamento, disponendo altresì che gli stessi non debbano essere superiori a novanta giorni. Nei casi eccezionali in cui, per ragioni legate alla particolare complessità del procedimento, alla natura stessa degli interessi pubblici tutelati, all'effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'azione amministrativa, e purché sia verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti dalla legge, si renda indispensabile prevedere termini superiori ai novanta giorni, gli stessi dovranno comunque rimanere inferiori ai centottanta giorni.

Con deliberazione n. 2634 di data 6 novembre 2009 la Giunta Provinciale, in adempimento alla sopra descritta disposizione normativa, ha provveduto ad una prima fase di riduzione significativa dei termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuando, con particolare riferimento ai procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 8 della L.P. 1/03 di competenza della Soprintendenza architettonici, in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di approvazione delle graduatorie e in 180 giorni quello per la concessione dei contributi e finanziamenti medesimi.

Al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità del servizio erogato ai cittadini sono stati elaborati nuovi criteri e nuove modalità di concessione dei sopra citati contributi e finanziamenti, i cui elementi essenziali vengono qui di seguito sintetizzati:

- riduzione da 180 giorni a 90 giorni del termine massimo per la conclusione del procedimento di approvazione delle graduatorie. La struttura referente ha valutato anche la possibilità di ridurre ulteriormente tale termine massimo, ma la complessità istruttoria del procedimento, che necessita di un specialistico esame degli elaborati progettuali e di preventivi sopralluoghi, data la natura peculiare dei beni oggetto di intervento e il numero annuo di istanze presentate non consente di introdurre interventi correttivi di semplificazione delle procedure e conseguentemente di abbreviare maggiormente i termini. Occorre inoltre evidenziare che un ulteriore aggravamento della procedura deriva anche dal fatto che un numero considerevole di istanze è relativo ad interventi su beni culturali di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche. In base all'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento sottoscritta in data 18 maggio 2007, che ha come finalità la reciproca collaborazione, i suddetti interventi agevolati necessitano del preventivo vaglio in ordine alle esigenze di carattere religioso da parte degli organi ecclesiastici, che possono anche presentare proposte e valutazioni.
- riduzione da 180 giorni a 15 giorni del termine massimo per la concessione dei contributi decorrenti dalla data di ripartizione finanziaria tra le graduatorie nei casi in cui il richiedente abbia già ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. o, nel caso di interventi su manufatti del patrimonio popolare, abbia presentato un progetto a livello definitivo o esecutivo;
- definizione di criteri specifici relativamente solo agli interventi su beni immobili culturali, scorporando i criteri relativi agli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico al fine di favorire gli utenti nella comprensione, lettura e applicazione dei criteri stessi;
- maggiore trasparenza circa la ripartizione finanziaria del budget tra le graduatorie, fissando delle percentuali predeterminate di partizione;
- maggiore trasparenza in relazione alla formulazione della graduatoria, indicando specifici punteggi espressi in millesimi attribuiti agli elementi di valutazione degli interventi per il loro inserimento in graduatoria;

I criteri oggetto del presente provvedimento si applicheranno alle domande di finanziamento che verranno presentate a decorrere dall'anno 2011, mentre le istanze presentate entro il 30 aprile del corrente anno verranno finanziate con l'applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm..

Le domande presentate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm., rispettivamente entro il 30 aprile 2009 e 2010 e non finanziate per mancanza di fondi verranno ricollocate d'ufficio nella graduatoria 2012 sulla base della istruttoria eseguita e con lo stesso punteggio di merito, considerato che i criteri oggetto del presente provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore circa l'ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli interventi e l'individuazione delle priorità e

pertanto non risulta violato il principio di predeterminazione, con riferimento alle domande gestite con detti criteri.

I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi di importo superiore o uguale ad 1.000.000 di Euro verranno invece definiti con successivo separato provvedimento. Conseguentemente si rende necessario sospendere i termini di presentazione delle relative domande di contributo, indicati al punto 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm, a far data dal 1 maggio 2010 e fino all'apertura del nuovo termine che verrà individuato nel suddetto provvedimento di approvazione dei nuovi criteri.

Tenuto conto della limitata disponibilità delle risorse rispetto ai fabbisogni risultati dalle domande di finanziamento, si ritiene di prevedere che le graduatorie delle istanze di finanziamento abbiano durata triennale e che durante tale periodo non possano essere presentate nuove domande di contributo, se non nei casi di urgenza ed indifferibilità.

- visti i parere dei "Servizi di staff" emessi ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi legalmente espressi,

#### DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1" Nuove disposizioni in materia di beni culturali", per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che i criteri oggetto del presente provvedimento si applicheranno alle domande di finanziamento che verranno presentate a decorrere dall'anno 2011, mentre le istanze presentate entro il 30 aprile del corrente anno verranno finanziate con l'applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm.;
- 3) di dare atto che conseguentemente a quanto disposto nel precedente punto 2) non potranno essere presentate domande di contributo dal 1 maggio 2010 al 30 aprile 2011;
- 4) di disporre che le domande presentate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm., rispettivamente entro il 30 aprile 2009 e 2010 e non finanziate per mancanza di fondi verranno ricollocate d'ufficio nella graduatoria 2012 sulla base della

istruttoria eseguita e con lo stesso punteggio di merito, considerato che i criteri oggetto del presente provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore circa l'ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli interventi e l'individuazione delle priorità e pertanto non risulta violato il principio di predeterminazione, con riferimento alle domande gestite con detti criteri;

- 5) di dare atto che, per le motivazioni espresse nelle premesse, le graduatorie delle istanze di finanziamento avranno durata triennale e durante tale periodo non potranno essere presentate nuove domande di contributo, se non nei casi di urgenza ed indifferibilità;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per gli interventi superiori o uguali a Euro 1.000.000,00 e di sospendere conseguentemente i termini di presentazione delle relative domande di contributo, indicati al punto 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm, a far data dal 1 maggio 2010 e fino all'apertura del nuovo termine che verrà individuato nel suddetto provvedimento di approvazione dei nuovi criteri;
- 7) di pubblicare, anche in estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

GD - CP - MB